

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Lunedì, 3 aprile 1950

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVIDIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-226 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunci da inserire nella "Gazzetta Ufficiale", veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80, e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80, sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
11 gennaio 1950, n. 106.Istituzione di una Rappresentanza diplomatica italiana presso l'Organizzazione delle Nazioni Unite, in New York.
Pag. 994DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
27 maggio 1949.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo «La Lenzetta», sito nel comune di Villa Literno Pag. 994

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
27 maggio 1949.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo «Ponte delle Pietre», sito nel comune di Castelvoturno Pag. 994

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
27 maggio 1949.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo «Quote Altura», sito nel comune di Grazzanise Pag. 994

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1950.

Sostituzione di membri nella Commissione provinciale per il collocamento nella provincia di Ferrara Pag. 995

DECRETO MINISTERIALE 8 marzo 1950.

Revoca del decreto di sottoposizione a sequestro della ditta «Weise Söhne», con sede in Milano Pag. 996

DECRETO MINISTERIALE 8 marzo 1950.

Revoca del decreto di sottoposizione a sindacato della S. A. Luigi Profumo, con sede in Genova Pag. 993

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1950.

Approvazione di una nuova tariffa d'assicurazione sulla vita umana, presentata dalla Compagnia italiana di assicurazioni «La Fondiaria Vita», con sede in Firenze.
Pag. 996

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1950.

Approvazione di una nuova tariffa complementare per la controassicurazione, presentata dalla Società di assicurazioni e riassicurazioni «Anonima Vita», con sede in Milano.
Pag. 997

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1950.

Nomina del commissario straordinario della Compagnia portuale di Taranto Pag. 997

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1950.

Nomina del vice presidente dell'Ente autonomo «Fiera di Foggia» Pag. 997

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1950.

Pesca del luccio nelle acque pubbliche e private della provincia di Rieti Pag. 998

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1950.

Approvazione del nuovo statuto del Monte di credito su pegno di Milano, ente morale con sede in Milano. Pag. 998

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1950.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Terni, ente morale con sede in Terni Pag. 999

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1950.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Rimini, ente morale con sede in Rimini (Forlì).
Pag. 999

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1950.

Nomina del sub commissario straordinario della Camera di commercio, industria e agricoltura di Brindisi. Pag. 999

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'Industria e del commercio: Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi Pag. 999

Ministero del tesoro:

Media dei cambi e dei titoli Pag. 999
 Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa. Pag. 1000

Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio:

Conferma dei presidenti e dei vice presidenti dei Monti di credito su pegno di Lendinara (Rovigo), Busseto (Parma) e Fossombrone (Pesaro) e sostituzione del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Monteverchi (Arezzo) Pag. 1000

CONCORSI ED ESAMI**Presidenza del Consiglio dei Ministri - Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica:**

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Arezzo Pag. 1001

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso al posto di ostetrica condotta vacante nella provincia di Varese Pag. 1001

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni:

Concorso per titoli ed esami a venti posti di grado 10° del ruolo degli ingegneri specializzati di 1ª categoria (gruppo A) nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, di cui due posti riservati ai laureati in fisica. Pag. 1001

Concorso per titoli e per esami a dieci posti di grado 10° del ruolo degli ingegneri specializzati di 1ª categoria (gruppo A) nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni Pag. 1004

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Graduatoria generale del concorso per esami a quarantaquattro posti di alunno d'ordine in prova (grado 13°, gruppo C) nel ruolo dell'Ispettorato del lavoro, indetto con decreto Ministeriale 7 marzo 1948 Pag. 1007

Ministero dell'industria e del commercio: Graduatoria del concorso per esami a cinque posti di sostituto direttore aggiunto in prova nel ruolo degli Uffici provinciali industria e commercio Pag. 1008

Ministero della difesa - Esercito: Diario delle prove, grafica e scritta, dei concorsi a dodici posti di topografo aggiunto in prova e a sei posti di cartografo aggiunto in prova dell'Istituto geografico militare, indetti con decreto Ministeriale 2 novembre 1948 Pag. 1008

LEGGI E DECRETI**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**
11 gennaio 1950, n. 106.

Istituzione di una Rappresentanza diplomatica italiana presso l'Organizzazione delle Nazioni Unite, in New York.

N. 106. Decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, viene istituita una Rappresentanza diplomatica italiana presso l'Organizzazione delle Nazioni Unite, in New York.

Visto, il Guardasigilli: PICCONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
27 maggio 1949.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « La Lenzetta », sito nel comune di Villa Literno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 26 novembre 1948 del Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con regio

decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291 — con la quale, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, è stato riconosciuto e dichiarato che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa:

fondo denominato « La Lenzetta » di pertinenza, come dagli atti, di Musto Teresa fu Tommaso e comune di Villa Literno, riportato nel catasto del comune di Villa Literno in testa alla ditta Musto Teresa fu Tommaso livellaria al comune di Villa Literno, alla partita 1709, foglio 16, particella 85, superficie Ha. 0.33.07 e con l'impinibile di L. 27,41.

Detto fondo confina con il fosso « Sant'Angelo », con la proprietà Lavarazzo Donato, con il fosso « San Sossio », con la proprietà Iannone Sebastiano, salvo se altri;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 26 aprile 1949 e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed i decreti successivi in materia;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'Interno;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo « La Lenzetta » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 4000 (quattromila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1949

EINAUDI

SEGGNI — SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1949

Registro Agricoltura e foreste n. 30, foglio n. 297. — GIORDANO (1321)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
27 maggio 1949.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Ponte delle Pietre », sito nel comune di Casteivolturmo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 17 febbraio 1949 del Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291 — con la quale, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, è

stato riconosciuto e dichiarato che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa:

fondo denominato « Ponte delle Pietre » di pertinenza, come dagli atti, della ditta Migliaccio Arturo ed Angelo fu Pasquale, riportato nel catasto rustico del comune di Castelvolturno in testa a Migliaccio Arturo ed Angelo fu Pasquale, partita 340, foglio di mappa 12, particella 5-a, per la superficie di Ha. 0.67.06 e con l'imponibile di L. 107,30.

Il fondo confina con la proprietà Migliaccio Angelo fu Pasquale, Oliva Giovanna fu Giovanni, Liccardo Tessitore Emilia, argine del fiume Volturno ed altri, salvo se altri;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 26 aprile 1949 e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed i decreti successivi in materia;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo « Ponte delle Pietre » sopradescripto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 12.000 (dodicimila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1949

EINAUDI

SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1949
Registro Agricoltura e foreste n. 30, foglio n. 193. — GIORDANO
(1322)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
27 maggio 1949.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Quote Altura », sito nel comune di Grazzanise.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 28 febbraio 1949 del Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291 — con la quale, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, è stato riconosciuto e dichiarato che il fondo qui appresso

indicato si trova nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa:

fondo denominato « Quote Altura » di pertinenza, come dagli atti, di Graziano Annamaria fu Giuseppe, Mirra Guglielmo fu Matteo, Mirra Giuseppina, Matteo e Concetta di Guglielmo, riportato nel catasto del comune di Grazzanise in testa alla ditta Graziano Annamaria fu Giuseppe maritata Mirra per 1/2 e Mirra Giuseppina, Matteo e Concetta fratello e sorelle di Guglielmo per l'altra 1/2, proprietari, e Mirra Guglielmo fu Matteo, usufruttuario in parte sulla seconda metà, alla partita 2168, foglio di mappa 10, particella 112, per la superficie di Ha. 0.68.13 e con l'imponibile di L. 67,69.

Il fondo confina: a nord, con la strada comunale Agnena Nuova; ad ovest, con il fondo di proprietà Gravante Antonio ed altri fu Pasquale; ad est, con il fondo di proprietà di Gravante Brigida ed altri fu Francesco, salvo se altri;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 26 aprile 1949 e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed i decreti successivi in materia;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo « Quote Altura » sopradescripto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 13.000 (tredicimila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1949

EINAUDI

SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1949
Registro Agricoltura e foreste n. 30, foglio n. 195. — GIORDANO
(1325)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1950.

Sostituzione di membri nella Commissione provinciale per il collocamento nella provincia di Ferrara.

IL MINISTRO

PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 17 gennaio 1950, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale per il collocamento di Ferrara;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Ferrara n. 25/1751 in data 18 febbraio 1950, con la quale viene prospettata la necessità della sostit-

tuzione dell'ing. Casali Angelo, rappresentante del Genio civile, richiesta dallo stesso Genio civile in quanto non più appartenente a detta Amministrazione, con lo ing. Astolfi Guido, della stessa Amministrazione e quella del sig. Finotti Leonida, rappresentante dei lavoratori, richiesta dalla associazione sindacale interessata in quanto ammalato, con il sig. Bertelli Eros, della stessa associazione sindacale;

Ritenuta pertanto l'opportunità di procedere alla sostituzione dei predetti;

Decreta:

Articolo unico.

L'ing. Casali Angelo è sostituito con l'ing. Astolfi Guido quale rappresentante del Genio civile e il signor Finotti Leonida è sostituito con il sig. Bertelli Eros quale rappresentante dei lavoratori nella Commissione provinciale per il collocamento di Ferrara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 marzo 1950

Il Ministro: MARAZZA

(1225)

DECRETO MINISTERIALE 8 marzo 1950.

Revoca del decreto di sottoposizione a sequestro della ditta « Weise Söhne », con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 6 agosto 1945, col quale, in applicazione del regio decreto 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, è stata sottoposta a sequestro la ditta Weise Söhne, con sede in Milano, avendo nella stessa prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania e nominato sequestratario il rag. Giacomo De Palma;

Ritenuto che, in dipendenza dell'avvenuta vendita del complesso aziendale della ditta summenzionata — dalla quale vendita è stata espressamente esclusa la denominazione « ditta Weise Söhne » — non esistono più, nella ditta stessa, interessi tedeschi, per cui deve provvedersi alla revoca del provvedimento di sequestro di cui sopra;

Visto il regio decreto 8 luglio 1938, n. 1415;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto l'art. 9 del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1948, n. 177;

Decreta:

E' revocato il decreto Ministeriale 5 agosto 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la ditta Weise Söhne, con sede in Milano e nominato sequestratario il rag. Giacomo De Palma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 marzo 1950

Il Ministro: PELLA

(1249)

DECRETO MINISTERIALE 8 marzo 1950.

Revoca del decreto di sottoposizione a sindacato della S. A. Luigi Profumo, con sede in Genova.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 15 novembre 1945, col quale, in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, è stata sottoposta a sindacato la Società anonima Luigi Profumo, esercente importazione e commercio carbone, ecc., con sede in Genova, e nominato sindacatore il gr. uff. Francesco Fracchia;

Ritenuto che, in dipendenza dell'avvenuta vendita delle n. 1250 azioni della Società suddetta intestate alla ditta tedesca Franz Haniel & C. G.m.b.h. Duisburg (Ruhr), non esistono più, nella S. A. Luigi Profumo, interessi tedeschi, per cui deve provvedersi alla revoca del provvedimento di sindacato summenzionato;

Visto il regio decreto 8 luglio 1938, n. 1415;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto l'art. 9 del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1948, n. 77;

Decreta:

E' revocato il decreto Ministeriale 15 novembre 1945, col quale è stata sottoposta a sindacato la S. A. Luigi Profumo, con sede in Genova e nominato sindacatore il gr. uff. Francesco Fracchia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 marzo 1950

Il Ministro: PELLA

(1247)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1950.

Approvazione di una nuova tariffa d'assicurazione sulla vita umana, presentata dalla Compagnia italiana di assicurazioni « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze.

IL MINISTRO

PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Compagnia italiana di assicurazioni « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze, intesa ad ottenere l'approvazione di una nuova tariffa di assicurazione sulla vita;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla Compagnia italiana di assicurazioni « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze;

Tariffa 33-d relativa all'assicurazione mista a premio decrescente del 4 % dal 3° anno con opzioni a scadenza di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero, immediatamente, in caso di sua premorienza, e di un ulteriore capitale pagabile all'epoca predetta in caso di vita dell'assicurato stesso.

Art. 2.

La predetta Compagnia è inoltre autorizzata ad applicare ai premi della tariffa di cui all'art. 1 l'aumento del 6 % con il massimo del 4 per mille del capitale.

Roma, addì 20 marzo 1950

Il Ministro: TOGNI

(1262)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1950.

Approvazione di una nuova tariffa complementare per la controassicurazione, presentata dalla Società di assicurazioni e riassicurazioni « Anonima Vita », con sede in Milano.

IL MINISTRO

PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda presentata dalla Società « Anonima Vita », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa d'assicurazione complementare;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

E' approvata secondo il testo allegato debitamente autenticato, la tariffa complementare, presentata dalla Società « Anonima Vita » con sede in Milano, intesa a garantire, nel caso di premorienza dell'assicurato il rimborso dei premi annui pagati per le seguenti tariffe:

Tariffa n. 0-2 Vita intera a premio annuo temporaneo;

Tariffa n. 5-1 Mista a premio annuo costante;

Tariffa n. 5-2 Mista combinata con capitale differito (metà mista e metà capitale differito);

Tariffa n. 5-3 Mista a capitale variabile a premio annuo;

Tariffa n. 5-4 Mista a premio annuo senza visita medica a capitale crescente durante la carenza;

Tariffa n. 8-1 Termine fisso a premio annuo;

Tariffa n. 8-2 Termine fisso a premio annuo senza visita medica a capitale crescente durante la carenza;

Tariffa n. 10-2 Capitale e rendita a premio annuo con opzioni;

Tariffa n. 10-3 Termine fisso e rendita a premio annuo;

Tariffa n. 11-2 Capitale differito a premio annuo;

Tariffa n. 11-4 Capitale differito combinato con l'assicurazione di quota crescente in caso di morte a premio annuo (capitale differito speciale).

Roma, addì 20 marzo 1950

Il Ministro: TOGNI

(1263)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1950.

Nomina del commissario straordinario della Compagnia portuale di Taranto.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO

PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto-legge 14 novembre 1935, n. 2165, convertito nella legge 16 aprile 1936, n. 797, relativo alla nomina di commissari straordinari presso le Compagnie portuali;

Considerata la necessità di affidare ad un commissario straordinario l'amministrazione della Compagnia portuale di Taranto;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente decreto il rag. Morbidelli Luigi è nominato commissario straordinario della Compagnia portuale di Taranto e ne assume le funzioni.

Art. 2.

A detto commissario sono conferite le attribuzioni di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 14 novembre 1935, n. 2165, convertito nella legge 16 aprile 1936, n. 797.

Art. 3.

Al commissario straordinario è assegnata, a carico della Compagnia portuale di cui al precedente art. 1, una indennità giornaliera di L. 2000.

Roma, addì 21 marzo 1950

Il Ministro per la marina mercantile

SIMONINI

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale

MARAZZA

(1334)

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1950.

Nomina del vice presidente dell'Ente autonomo « Fiera di Foggia ».

IL MINISTRO

PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607;

Visto il regio decreto 14 aprile 1939, n. 771, col quale venne istituito l'Ente autonomo « Fiera di Foggia », ed approvato il relativo statuto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1949, n. 225, col quale è stato approvato il nuovo statuto dell'Ente autonomo « Fiera di Foggia »;

Visto il decreto Ministeriale 1° dicembre 1949, col quale è stato nominato il Consiglio di amministrazione dell'Ente suddetto;

Vista la deliberazione 1° febbraio 1949, n. 2, del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « Fiera di Foggia », con la quale è stato proposto per la nomina a vice presidente dell'Ente il cav. dott. rag. Lorenzo Frattarolo, membro del Consiglio anzidetto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina del vice presidente dell'Ente in parola, ai sensi dell'art. 8 del vigente statuto;

Decreta:

Articolo unico.

Il cav. dott. rag. Lorenzo Frattarolo è nominato vice presidente dell'Ente autonomo « Fiera di Foggia ».

Roma, addì 22 marzo 1950

Il Ministro: TOGNI

(1260)

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1950.

Pesca del luccio nelle acque pubbliche e private della provincia di Rieti.

**IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE**

Visti gli articoli 13, 16 e 20 del regolamento sulla pesca fluviale e lacuale, approvato con regio decreto 22 novembre 1914, n. 1486;

Vista la proposta della Commissione provinciale della pesca di Rieti, tendente ad ottenere particolari misure protettive al fine di favorire l'incremento del luccio (*Esox lucius*, L.) nelle acque di quella Provincia;

Visto il parere favorevole dello Stabilimento ittologico di Roma;

Ritenuta l'opportunità di apportare un'aggiunta alle disposizioni contenute negli articoli 13 e 16 del suddetto regolamento;

Decreta:

Art. 1.

Nelle acque pubbliche ed in quelle private comunicanti con le pubbliche della provincia di Rieti è vietata la pesca del luccio (*Esox lucius* L.) dalle ore 12 del 15 febbraio alle ore 12 del 15 marzo.

Durante il suddetto periodo di divieto di pesca, ad eccezione dei primi tre giorni, i pesci freschi della qualità e della provenienza sopra indicate, non possono formare oggetto di commercio o di trasporto nè di smercio nei pubblici esercizi.

Art. 2.

La lunghezza minima totale che il luccio delle acque di cui all'art. 1 del presente decreto deve aver raggiunto perchè la pesca, la compra-vendita, la detenzione e lo smercio nei pubblici esercizi non siano vietati è stabilita in centimetri trentacinque.

Art. 3.

I contravventori alle presenti disposizioni saranno puniti a norma di legge.

Il Consorzio Umbro-Laziale per la tutela della pesca provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 marzo 1950

Il Ministro: SEGNI

(1306)

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1950.

Approvazione del nuovo statuto del Monte di credito su pegno di Milano, ente morale con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 633, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto del Monte di credito su pegno di Milano, approvato con decreto del Capo del Governo 9 gennaio 1941, successivamente modificato con decreto Ministeriale 25 maggio 1946;

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione del Monte predetto in data 30 novembre 1949;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto del Monte di credito su pegno di Milano, ente morale con sede in Milano, allegato al presente decreto, composto di n. 101 articoli e debitamente vistato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 marzo 1950

Il Ministro: PELLA

(1281)

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1950.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Terni, ente morale con sede in Terni.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Terni, approvato con decreto del Capo del Governo 16 gennaio 1939, successivamente modificato con i decreti Ministeriali 16 luglio 1946 e 12 marzo 1948;

Viste le deliberazioni del Consiglio di amministrazione in data 2 aprile 1948 e 4 gennaio 1950 e dell'assemblea dei soci della Cassa predetta in data 11 aprile 1948;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio di Terni, ente morale con sede in Terni, allegato al presente decreto, composto di n. 63 articoli e debitamente vistato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 marzo 1950

Il Ministro: PELLA

(1282)

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1950.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Rimini, ente morale con sede in Rimini (Forli).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Rimini, approvato con decreto del Capo del Governo 24 febbraio 1939, successivamente modificato con decreto Ministeriale 16 luglio 1946;

Viste le deliberazioni del Consiglio di amministrazione e dell'assemblea dei soci della Cassa predetta in data, rispettivamente, 3 e 28 marzo 1949;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio di Rimini, ente morale con sede in Rimini (Forli), allegato al presente decreto, composto di n. 78 articoli e debitamente vistato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 marzo 1950

Il Ministro: PELLA

(1284)

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1950.

Nomina del sub commissario straordinario della Camera di commercio, industria e agricoltura di Brindisi.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto interministeriale 6 gennaio 1950, con il quale, fra l'altro, il Prefetto della provincia di Brindisi è stato incaricato delle funzioni di commissario straordinario di quella Camera di commercio, industria e agricoltura;

Vista la deliberazione n. 24 del 1° marzo 1950, adottata dal commissario per la nomina di un sub commissario straordinario nella persona del primo ragioniere di prefettura rag. Vincenzo Refolo;

Decreta:

Il rag. Vincenzo Refolo, primo ragioniere di prefettura, è nominato sub commissario straordinario della Camera di commercio, industria e agricoltura di Brindisi per collaborare con il Prefetto di quella Provincia nella gestione straordinaria della predetta Camera di commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 marzo 1950

Il Ministro: TOGNI

(1307)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Partisani Luigi fu Lucio, già esercente in Cesena.

Tali marchi recavano il n. 3-FO.

(1292)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 65

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 3 aprile 1950

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	624,80	145,25
» Firenze	624,85	145,25
» Genova	624,80	145,15
» Milano	624,825	145,30
» Napoli	624,85	144,90
» Roma	624,825	145,40
» Torino	624,90	145,25
» Trieste	624,825	145,30
» Venezia	—	—

Media dei titoli del 3 aprile 1950

Rendita 3,50 % 1906	74,225
Id. 3,50 % 1902	72 —
Id. 3 % lordo	49 — ex
Id. 5 % 1935	98 —
Redimibile 3,50 % 1934	75,775
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	71,575
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	70,00
Id. 5 % (Ricostruzione)	93,675
Id. 5 % 1936	93,40
Buoni del Tesoro 5 % (15 settembre 1950)	100,20
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100,675
Id. 4 % (15 settembre 1951)	98,725
Id. 5 % convertiti 1951	100,675

*Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA*

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 3 aprile 1950:

1 dollaro U.S.A.	L. 624,82
1 franco svizzero	145,35

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,71	per franco belga
Francia	1,81	» franco francese
Norvegia (c/nuovo)	87,38	» corona norvegese
Svezia (c/speciale)	120,62	» corona svedese
Svizzera (c/spese portuali transito, trasferimenti vari e c/compensazione extra compensazione)	144,39	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(2ª pubblicazione).

Elenco n. 124

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Rend. 5 % (1935)	171329	4.700 —	Bosco Luigi Franco Bartolomeo di Leone, dom. a Pinerolo (Torino), vincolato di usufrutto.	Bosco Luigi Franco Bartolomeo di Leone, <i>minore sotto la patria potestà del padre</i> , dom. a Pinerolo (Torino), vincolato d'usufrutto.
P. R. 3,5 % (1934)	393615	1.277,50	Bodi Loredana di Alfredo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Torino, con usufrutto a Bianchi <i>Italia</i> fu Cesare ved. Bodi Pietro fu Enrico, dom. a Roma.	Come contro, con usufrutto a Bianchi <i>Maria Giuseppa</i> , ecc., come contro.
Id.	514806	1.470 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	393614	1.277 —	Bodi Zuana di Alfredo, minore, ecc., come sopra.	Bodi Zuana di Alfredo; minore, ecc., come sopra.
Id.	514807	1.470 —	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	833702	882 —	Dal Palù Aurora di Domenico, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Genova, con usufrutto a Perrone <i>Emilia</i> fu Leopoldo, moglie di Dal Palù Domenico, dom. a Genova.	Come contro, con usufrutto a Perrone <i>Teresa</i> fu Leopoldo, ecc., come contro.
Id.	833703	882 —	Dal Palù Lidia di Domenico, minore, ecc., come sopra.	Dal Palù Lidia di Domenico, minore, ecc., come sopra.
Id.	647277	2.240 —	Longinotti <i>Maria Clotilde</i> fu Giuseppe, nubile, dom. a Chiavari, vincolata.	Longinotti <i>Caterina Marianna Ernesta</i> fu Giuseppe, nubile, dom. a Chiavari, vincolata.
Id.	660837	210 —	Come sopra.	Come sopra.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 24 febbraio 1950.

Il direttore generale: DE LIGUORO

(1065)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Conferma dei presidenti e dei vice presidenti dei Monti di credito su pegno di Lendinara (Rovigo), Busseto (Parma) e Fossombrone (Pesaro) e sostituzione del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Montevarchi (Arezzo).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Dispone:

1) I signori Dante Marchiori di Giacomo e Carlo Gobetto fu Luigi sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Lendinara, ente morale con sede in Lendinara (Rovigo);

2) Il rag. Lorenzo Bazzanti fu Giovan Battista è nominato presidente del Monte di credito su pegno di Montevarchi, ente morale con sede in Montevarchi (Arezzo), in sostituzione del sig. Ercole Salvini, dimissionario ed il rag. Dario Celli fu Dante è nominato vice presidente del Monte stesso, in sostituzione del predetto rag. Bazzanti;

3) I signori avv. Lino Carrara fu Angelo e Lodovico Freddi fu Sperandio sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Busseto, ente morale con sede in Busseto (Parma);

4) I signori col. Sanzio Clavari e Umberto Storoni sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Fossombrone, ente morale con sede in Fossombrone (Pesaro).

I predetti nominativi dureranno in carica per il periodo previsto dallo statuto aziendale e con effetto dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 marzo 1950.

Il Governatore: MENICHELLA

(1286)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Arezzo.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto 10 gennaio 1948, n. 20406.2/7198, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Arezzo;

Vista la nota del Prefetto di Arezzo, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il medico condotto dottor Giuseppe Gori, deceduto, nella qualità di componente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del medico condotto dottor Giuseppe Gori è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Arezzo, il medico condotto dott. Giovanni Castigli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 10 marzo 1950

L'Alto Commissario: COTELLESA

(1164)

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso al posto di ostetrica condotta vacante nella provincia di Varese.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto 6 dicembre 1949, n. 20486.2/13064, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso al posto di ostetrica condotta vacante nella provincia di Varese;

Vista la nota del Prefetto di Varese, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il vice prefetto ispettore dott. Adolfo Vagnarelli, trasferito ad altra sede, nella qualità di presidente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del vice prefetto ispettore dott. Adolfo Vagnarelli è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso al posto di ostetrica condotta vacante nella provincia di Varese, il vice prefetto ispettore dott. Antonio Barbato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 10 marzo 1950

L'Alto Commissario: COTELLESA

(1165)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso per titoli ed esami a venti posti di grado 10° del ruolo degli ingegneri specializzati di 1ª categoria (gruppo A) nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, di cui due posti riservati ai laureati in fisica.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 15 agosto 1926, n. 1733, e successive modificazioni;

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 14 luglio 1949, n. 43727/12106.2.17/14.1.3.1, che autorizza il bando del presente concorso;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

È bandito un concorso per titoli ed esami a venti posti di grado 10° del ruolo degli ingegneri specializzati di 1ª categoria (gruppo A) nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, di cui due posti riservati ai candidati laureati in fisica.

Del suddetti venti posti, sette sono riservati al personale statale di ruolo.

Al concorso non possono partecipare le donne e coloro che abbiano già preso parte, senza conseguirvi l'idoneità, a due precedenti concorsi per la nomina nel predetto ruolo.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesta la laurea di ingegnere industriale, sezione elettrotecnica; tuttavia sono ammessi al concorso gli ingegneri laureati anche in altre specializzazioni, purché abbiano frequentato presso l'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni il corso di specializzazione in telecomunicazioni ed abbiano superato i relativi esami.

È richiesta la laurea in fisica per concorrere ai due posti riservati ai fisici.

Art. 3.

Possono partecipare al concorso gli aspiranti che alla data del presente decreto, non abbiano superato l'età di anni 28.

Detto limite è elevato:

ad anni 33 per gli ex combattenti, per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia o dalla deportazione, per i profughi dei territori di confine e per i profughi dell'Africa italiana;

ad anni 39 per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione nonché per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per gli ex combattenti decorati al valor militare o promossi per merito di guerra e per i capi di famiglia numerosa.

I suddetti limiti sono, inoltre, elevati di anni due per coloro che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima; questi aumenti sono cumulabili con quelli precedentemente indicati purché complessivamente non si superino i 45 anni.

Il limite di età è elevato a 45 anni per coloro che comprovino di aver riportato, per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale; questo beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Non si applica alcun limite di età nei confronti degli aspiranti, che, alla data del presente decreto, siano impiegati civili di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, nonché degli aspiranti, appartenenti al personale civile non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, che abbiano prestato, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, almeno due anni di servizio ininterrotto e lodevole con mansioni tecniche di gruppo A.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta da bollo da L. 32, indirizzate al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, Servizio 2°, Divisione 1ª, Ufficio concorsi, e corredate di tutti i documenti relativi, dovranno essere consegnate oppure spedite al suddetto Ministero nel termine di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande, firmate dagli aspiranti, dovranno contenere l'indicazione del cognome, nome, paternità, data e luogo di nascita dei concorrenti, del loro preciso domicilio o recapito, l'elencazione dei documenti allegati e la dichiarazione di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

Delle domande che per qualsiasi causa, anche indipendente dalla volontà dei concorrenti, non siano consegnate o spedite nel termine di giorni sessanta e di quelle insufficientemente documentate, non sarà tenuto conto ed i richiedenti non saranno ammessi al concorso.

Non è ammesso fare riferimenti a documenti presentati ad altre Amministrazioni, salvo che per il titolo di studio originale; in tale caso dovrà essere prodotto un certificato in competente bollo, rilasciato dall'Amministrazione presso la quale si trova il titolo originale.

È fatta salva ai candidati che saranno ammessi alla prova orale la facoltà di produrre, prima di sostenere la prova stessa, quei documenti che attestino nel loro confronti nuovi titoli di preferenza e di precedenza.

Art. 5.

A corredo della domanda dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40, legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore competente;

b-1) diploma originale di laurea oppure copia notarile (L. 40 primo foglio e L. 32 intercalari) debitamente legalizzata oppure certificato rilasciato dalla Università;

b-2) certificato rilasciato dalla Università dal quale risultino le votazioni ottenute nell'esame di laurea e negli esami speciali del corso universitario;

b-3) certificati riguardanti altri studi eventualmente fatti; pubblicazioni tecniche inerenti alle telecomunicazioni od alla elettrotecnica; certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, con l'indicazione della durata di tali servizi e della natura dei lavori ai quali il concorrente ha preso parte;

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 24 (in data non anteriore di tre mesi da quella di pubblicazione del presente bando), rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, debitamente legalizzato;

d) certificato di buona condotta, su carta da bollo da L. 24 (in data non anteriore di tre mesi da quella di pubblicazione del presente bando), rilasciato dal Comune ove l'aspirante risiede almeno da un anno e, nel caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco della precedente residenza, vidimati dal prefetto;

e) certificato su carta da bollo da L. 24 (in data non anteriore di tre mesi da quella di pubblicazione del presente bando) rilasciato dal Comune di residenza, debitamente legalizzato, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

f) certificato del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 85, debitamente legalizzato, rilasciato in data non anteriore di tre mesi da quella di pubblicazione del presente bando;

g) certificato medico su carta da bollo da L. 24 (in data non anteriore di tre mesi da quella di pubblicazione del presente bando), rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscono sul rendimento del servizio.

Il certificato stesso, se rilasciato da un medico provinciale, dovrà essere legalizzato dal prefetto, se rilasciato da un medico militare, dovrà essere legalizzato dalle superiori autorità militari, se rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, dovrà essere visto dal sindaco e legalizzato dal prefetto.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

Per i mutilati ed invalidi di guerra, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonché delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre alla visita di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario;

h) copia, in competente bollo (L. 40 primo foglio, L. 32 intercalari), dello stato di servizio o del foglio matricolare per coloro che abbiano prestato servizio militare ed, in caso negativo, certificato di esito di leva su carta da bollo da L. 24 debitamente vidimato;

i) eventuali documenti, necessari per fruire dei benefici relativi alla elevazione dei limiti di età per l'ammissione al concorso ed alle preferenze e precedenza nella graduatoria.

I coniugati ed i vedovi con o senza prole debbono produrre lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 24, debitamente legalizzato rilasciato in data non anteriore di tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stesso certificato che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi comprendendo fra essi anche i figli caduti in guerra.

Gli ex combattenti dovranno produrre, oltre alla detta copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerienze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa, su carta da bollo da L. 24.

I decorati al valor militare, i feriti di guerra, ed i promossi per merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione della promozione.

I reduci dalla prigionia dovranno produrre una dichiarazione, su carta da bollo da L. 24 comprovante tale loro qualità con l'esito della discriminazione.

I reduci civili dalla deportazione o dall'internamento compresi quelli per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre un'attestazione, su carta da bollo da L. 24, del prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede.

I profughi dei territori di confine ed i profughi d'Africa dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica, i primi mediante un'attestazione su carta da bollo da L. 24 del prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede, gli altri mediante una dichiarazione su carta da bollo da L. 32 rilasciata dal Ministero dell'Africa italiana.

I partigiani combattenti dovranno produrre l'originale o la copia autentica del diploma rilasciato dalle Commissioni competenti o la dichiarazione integrativa ai fini amministrativi, rilasciata dalle Commissioni stesse.

I mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione o per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio, produrranno il mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra o copia del decreto di pensione o un'attestazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido, ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali, di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio ed i figli degli invalidi per gli stessi motivi produrranno, i primi un certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri mediante uno dei documenti di cui ai precedenti commi intestato al nome del padre.

Coloro che per comportamento contrario al regime fascista hanno riportato sanzioni penali o di polizia produrranno copia dei relativi provvedimenti.

La legalizzazione delle firme non è necessaria per i certificati rilasciati dal Sindaco di Roma, dal cancelliere del Tribunale di Roma o dal segretario della Procura di Roma.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano, hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta da bollo. Solamente quelli dichiarati indigeni dalla compe-

tente autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *f*) e *g*), purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza; gli altri documenti, comprese le domande di ammissione, dovranno essere redatti in competente bollo.

Art. 6.

I concorrenti che appartengono al personale civile di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, possono limitarsi a produrre, oltre la domanda, soltanto i documenti di cui alle lettere *b-1*), *b-2*), *b-3* ed *h*), quelli eventuali di cui alla lettera *i*) del precedente art. 5 e copia, in competente bollo (L. 40 primo foglio, L. 32 intercalari), dello stato matricolare, rilasciata dalla Amministrazione di appartenenza, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

I concorrenti, che appartengono al personale civile non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, per fruire del beneficio dell'esenzione del limite di età, di cui all'ultimo comma dell'art. 3, dovranno produrre, in aggiunta ai documenti di cui al precedente art. 5, un certificato su carta da bollo da L. 24 dell'Amministrazione presso cui prestano servizio, da cui risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio, con la indicazione della data d'inizio, della durata e della natura del servizio stesso.

I concorrenti che si trovino sotto le armi possono esibire, in luogo dei certificati di cui alle lettere *c*), *d*), *g*) e *h*) del precedente art. 5, un certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 7.

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito della qualifica di impiegato statale di ruolo o del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto disposto dal terzo comma dell'art. 3 del presente decreto per gli aspiranti coniugati.

Art. 8.

L'elenco dei candidati ammessi al concorso sarà approvato con decreto del Ministro, da pubblicarsi nel bollettino delle poste e delle telecomunicazioni.

Con successivo decreto saranno stabiliti i giorni e la sede in cui avranno luogo gli esami.

Gli ammessi al concorso dovranno esibire, all'inizio di ciascuna prova di esame, come documento di identità personale, la tessera postale di riconoscimento o per gli impiegati statali il libretto ferroviario.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con decreto Ministeriale, sarà composta di un consigliere di Stato, presidente, di due professori universitari e di due funzionari del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di grado non inferiore al 6° membri.

Avrà le funzioni di segretario un impiegato di grado non inferiore al 9°.

Art. 10.

L'esame conterà di tre prove scritte e di una orale in base ai programmi di cui agli allegati 1 e 2 al presente decreto.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato una media di almeno 7 decimi nelle prove scritte e non meno di 6 decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto almeno la votazione di 6 decimi.

La Commissione esaminerà e vaglierà i titoli dei singoli candidati in relazione alla natura dell'attività che i candidati vincitori saranno chiamati a svolgere nell'Amministrazione, e disporrà al riguardo complessivamente di 10 punti.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, del punto ottenuto in quella orale e di quello ottenuto per i titoli presentati.

La graduatoria dei concorrenti idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di voti saranno applicate le preferenze di cui al regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

Art. 11.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria, con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova, per un periodo non inferiore a sei mesi con la qualifica di volontario e con un assegno mensile non eccedente il dodicesimo dello stipendio annuale iniziale del grado 10° di gruppo *A*, oltre l'indennità di caroviveri spettante in base alle vigenti disposizioni.

Al dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato, che ne abbiano titolo, saranno applicate le relative disposizioni di cui all'art. 17 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, ed agli articoli 1 e 2 del regio decreto 10 gennaio 1928, n. 46.

I vincitori del concorso, che senza giustificato motivo, a giudizio dell'Amministrazione, non assumano servizio in prova entro il termine e nella residenza stabiliti, saranno considerati dimissionari senza bisogno di diffida ed i loro posti verranno assegnati ai candidati idonei, che seguono nella graduatoria i vincitori.

Art. 13.

I volontari che, alla fine del periodo di prova, ottengano il giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione saranno nominati allievi ispettori tecnici (grado 10° di 1° categoria, gruppo *A*) con le competenze spettanti a tale grado.

I volontari che, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, non saranno riconosciuti idonei a conseguire la nomina in ruolo saranno licenziati senza diritto ad alcun indennizzo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 gennaio 1950

Il Ministro: JERVOLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1950
Registro Poste n. 7, foglio n. 217.

ALLEGATO 1.

PROGRAMMA.

ESAME DI CONCORSO PER INGEGNERI SPECIALIZZATI (Ingegneri elettrotecnici).

PROVE SCRITTE

Ciascuna prova scritta conterà di due parti: una esposizione teorica di un argomento del programma ed una applicazione numerica sullo stesso e su un diverso argomento:

1) Fisica generale ed applicata.

a) Acustica:

Suono e suoi caratteri: Voce e udito - Sensibilità dell'orecchio - Propagazione, riflessione, assorbimento e interferenza del suono - Registrazione e riproduzione della voce e dei suoni.

b) Ottica:

Propagazione, riflessione, rifrazione e dispersione della luce - Prismi - Specchi - Lenti - Polarizzazione della luce - Principali strumenti ottici e topografici (squadri, tacheometri, livelli).

c) Elettrotecnica:

1) Corrente continua - Corrente e tensione - Legge di Ohm - Resistenza - Principi di Kirchoff - Legge di Joule.

2) Corrente alternata: Ampiezza, fase e valore efficace - Resistenza e reattanza - Conduttanza e suscettanza - Rappresentazione complessa delle impedenze e delle ammettenze - Serie e parallelo di impedenze e ammettenze.

3) Fenomeni induttivi: Auto e mutua induzione - Energia elettromagnetica - Calcolo delle induttanze - Circuiti magnetici con ferro - Isteresi - Perdita - Magneti ed elettromagneti.

4) Capacità fra conduttori: Energia elettrostatica - Principali dielettrici - Condensatori fissi e variabili - Calcolo delle capacità - Comportamento delle capacità alla corrente alternata.

5) Leggi fondamentali della elettrodinamica.

6) Fenomeni nelle reti lineari, transitorie e di regime - Teoremi fondamentali sulle reti: di reciprocità, di sovrapposizione, di compensazione, circuito equivalente ad una rete (teorema di Thevenin) - Fenomeni di risonanza - Circuiti risonanti e anti-risonanti.

7) Nozioni sulle moderne teorie dell'elettricità Costituzione dell'atomo Leggi dell'emissione elettronica Teoria elementare delle valvole termoioniche a due o più elettrodi - Cellule fotoelettriche.

2) Costruzioni.

a) Meccanica applicata alle costruzioni:

Statistica grafica Composizione e decomposizione di forze Poligoni funicolari - Travature reticolari Momenti statici Momenti d'inerzia Assi neutri Elasticità dei materiali Sollecitazioni semplici e composte Sistemi staticamente determinati e iperstatici fino a 3 gradi d'iperstaticità - Equilibrio di un filo sospeso.

b) Materiali da costruzione:

Materiali per linea Caratteristiche meccaniche ed elettriche dei conduttori in rame, bronzo, alluminio, ferro e acciaio Isolatori Sostegni Materiali per costruzioni civili Pietre Laterizi Cementi Legnami - Materiali metallici Calci e cementi Calcestruzzi Gesso Bitumi e asfalti - Materiali per pavimenti e rivestimenti - Vernici.

3) Elettrotecnica.

a) Generatori Motori Trasformatori:

Dinamo e motori a corrente continua Alternatori e motori a corrente alternata Trasformatori Raddrizzatori Pile e accumulatori Illuminazione elettrica Trazione elettrica.

b) Propagazione della corrente sui fili. Propagazione delle onde elettromagnetiche:

Propagazione sulle linee delle correnti continue e delle correnti alternate sinusoidali Casi particolari importanti Atenuazione e impedenza caratteristica Cenni sui filtri elettrici Principi fondamentali sulla propagazione delle onde elettromagnetiche nello spazio Equazioni di Maxwell.

c) Misure elettriche:

Sistemi di misure elettriche e magnetiche Indicatori per corrente continua Misure di voltaggi Amperaggi Potenze Misure di resistenze piccole, medie e grandi Misure di capacità ed induttanza Ponti in corrente continua e corrente alternata - Misure di collaudo del macchinario elettrico.

PROVE ORALI

Le stesse materie delle prove scritte oltre: « Elementi di contabilità generale dello Stato ».

Visto, il Ministro: JERVOLINO

ALLEGATO 2.

PROGRAMMA

ESAME DI CONCORSO PER DUE POSTI NEL RUOLO DEGLI INGEGNERI SPECIALIZZATI RISERVATO AI LAUREATI IN FISICA

PROVE SCRITTE

Ciascuna prova conterà di due parti: una esposizione teorica di un argomento del programma ed una applicazione numerica sullo stesso o su un diverso argomento:

1) Fisica generale ed applicata

(come alla 1ª prova dell'allegato 1 per gli ingegneri specializzati)

2) Fisica superiore.

a) Teoria cinetica dei gas e termodinamica - Leggi fondamentali sui gas Equazioni di Van der Waals Temperatura critica Legge di Maxwell Trasformazioni isoterme e adiabatiche Stati di aggregazione e loro trasformazioni Principi della termodinamica, della equivalenza fra calore e energia, della trasformazione del calore in energia meccanica Cicli reversibili e irreversibili - Ciclo di Carnot Temperatura assoluta ed entropia.

b) Acustica ed elettroacustica Caratteri fisici dei suoni: spostamento, velocità, pressione, densità e flusso d'energia - Generatori meccanici ed elettrici dei suoni: oscillatori altoparlanti Trasmissione, propagazione nei vari mezzi, riflessione, interferenza, assorbimento, risonanza, tubi, trombe e relative impedenze acustiche Ricevitori, misuratori e analizzatori dei suoni: microfoni amplificatori elettrici e meccanici, filtri elettrici ed acustici Fenomeni fisiologici, sensibilità dell'orecchio, curve di sensibilità, intensità fisiologiche dei suoni.

c) Fisica atomica, materia, irraggiamento - Costituzione della materia: atomo, molecola, elementi chimici - gli isotopi moderne vedute sulla costituzione dell'atomo, struttura della materia: cristalli - stati di aggregazione Costituzione del nucleo: carica e massa elettroni, protoni, neutroni, positroni, ecc. elementi radioattivi radioattività artificiale e disintegrazione del nucleo energia nucleare reazioni a catena e pile atomiche Leggi dell'irraggiamento: di Stefan, di Wien, formula di Planck le serie spettrali e la teoria dei quanti corpuscoli ed onde meccanica quantistica e meccanica ondulatoria effetto fotoelettrico emissione termoelettrica proprietà elettriche dei corpi in relazione alla costituzione atomica e alle condizioni superficiali.

3) Elettrotecnica.

(come alla 3ª prova dell'allegato 1 per gli ingegneri specializzati)

PROVE ORALI

Le stesse materie delle prove scritte oltre: « Elementi di contabilità generale dello Stato ».

Visto, il Ministro: JERVOLINO

(1303)

Concorso per titoli e per esami a dieci posti di grado 10° del ruolo degli ingegneri specializzati di 1ª categoria (gruppo A) nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

IL MINISTRO

PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 15 agosto 1926, n. 1733, e successive modificazioni;

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262; Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 14 luglio 1949, n. 4327/12106.2.17.14/1.3.1, che autorizza il bando del presente concorso;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' bandito un concorso per titoli e per esami a dieci posti di grado 10° del ruolo degli ingegneri specializzati di 1ª categoria (gruppo A) nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, di cui tre riservati al personale statale di ruolo.

Al concorso non possono partecipare le donne e coloro che abbiano già preso parte, senza conseguirvi l'idoneità, a due precedenti concorsi per la nomina nel predetto ruolo.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesta la laurea in ingegneria civile e in ingegneria industriale, sezione meccanica.

Art. 3.

Possano partecipare al concorso gli aspiranti che alla data del presente decreto, non abbiano superato l'età di anni 28.

Detto limite è elevato:

ad anni 33 per gli ex combattenti, per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia o dalla deportazione, per i profughi dei territori di confine e per i profughi dell'Africa italiana;

ad anni 39 per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione nonché per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per gli ex combattenti decorati al valor militare o promossi per merito di guerra, e per i capi di famiglia numerosa.

I suddetti limiti sono, inoltre, elevati di anni due per coloro che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima; questi aumenti sono cumulabili con quelli precedentemente indicati, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Il limite di età è elevato a 45 anni per coloro che comprovino di aver riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale; questo beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Non si applica alcun limite di età nei confronti degli aspiranti che, alla data del presente decreto, siano impiegati civili di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, nonché degli aspiranti, appartenenti al personale civile non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato che abbiano prestato, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, almeno due anni di servizio ininterrotto e lodevole con mansioni di ingegnere.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta da bollo da L. 32, indirizzate al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, Servizio 2°, Divisione 1°, Ufficio concorsi, e corredate di tutti i documenti relativi, dovranno essere consegnate oppure spedite al suddetto Ministero nel termine di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande, firmate dagli aspiranti, dovranno contenere l'indicazione del cognome, nome, paternità, data e luogo di nascita dei concorrenti, del loro preciso domicilio e recapito, l'elencazione dei documenti allegati e la dichiarazione di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

Delle domande che per qualsiasi causa, anche indipendente dalla volontà dei concorrenti, non siano consegnate o spedite nel termine di giorni sessanta e di quelle insufficientemente documentate, non sarà tenuto conto ed i richiedenti non saranno ammessi al concorso.

Non è ammesso fare riferimenti a documenti presentati ad altre Amministrazioni, salvo che per il titolo di studio originale; in tale caso dovrà essere prodotto un certificato in competente bollo, rilasciato dall'Amministrazione presso la quale si trova il titolo originale.

E' fatta salva ai candidati che saranno ammessi alla prova orale la facoltà di produrre, prima di sostenere la prova stessa, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli di preferenza e di precedenza.

Art. 5.

A corredo della domanda dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40, legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore competente;

b-1) diploma originale di laurea oppure copia notarile (L. 40 primo foglio e L. 32 intercalari) debitamente legalizzata oppure certificato rilasciato dall'Università;

b-2) certificato rilasciato dall'Università, dal quale risultino le votazioni ottenute nell'esame di laurea e negli esami speciali del corso universitario;

b-3) certificati riguardanti altri studi eventualmente fatti; pubblicazioni tecniche inerenti alle costruzioni; certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, con l'indicazione della durata di tali servizi e della natura dei lavori ai quali il concorrente ha preso parte;

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 24 in data non anteriore di tre mesi da quella di pubblicazione del presente bando), rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, debitamente legalizzato;

d) certificato di buona condotta, su carta da bollo da L. 24 (in data non anteriore di tre mesi da quella di pubblicazione del presente bando), rilasciato dal Comune ove l'aspirante risiede almeno da un anno e, nel caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco della precedente residenza, vidimato dal prefetto;

e) certificato su carta da bollo da L. 24 (in data non anteriore di tre mesi da quella di pubblicazione del presente bando) rilasciato dal Comune di residenza, debitamente legalizzato, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

f) certificato del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 85, debitamente legalizzato, rilasciato in data non anteriore di tre mesi da quella di pubblicazione del presente bando;

g) certificato medico su carta da bollo da L. 24 (in data non anteriore di tre mesi da quella di pubblicazione del presente bando), rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Il certificato stesso, se rilasciato da un medico provinciale, dovrà essere legalizzato dal prefetto, se rilasciato da un medico militare, dovrà essere legalizzato dalle superiori autorità militari, se rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, dovrà essere vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

Per i mutilati ed invalidi di guerra, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonché delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre alla visita di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario;

h) copia, in competente bollo (L. 40 primo foglio, L. 32 intercalari), dello stato di servizio o del foglio matricolare per coloro che abbiano prestato servizio militare ed, in caso negativo, certificato di esito di leva su carta da bollo da L. 24 debitamente vidimato;

i) eventuali documenti, necessari per fruire dei benefici relativi alla elevazione dei limiti di età per l'ammissione al concorso ed alle preferenze e precedenza nella graduatoria.

I coniugati ed i vedovi con o senza prole debbono produrre lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 24, debitamente legalizzato, rilasciato in data non anteriore di tre mesi da quella di pubblicazione del presente bando. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stesso certificato che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi comprendendo fra essi anche i figli caduti in guerra.

Gli ex combattenti dovranno produrre, oltre alla detta copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemeritenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa, su carta da bollo da L. 24.

I decorati al valor militare, i feriti di guerra, ed i promossi per merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione della promozione.

I reduci dalla prigionia dovranno produrre una dichiarazione, su carta da bollo da L. 24 comprovante tale loro qualità con l'esito della discriminazione.

I reduci civili dalla deportazione o dall'internamento, compresi quelli per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre un'attestazione, su carta da bollo da L. 24, del prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede.

I profughi dei territori di confine ed i profughi d'Africa dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica, i primi mediante un'attestazione su carta da bollo da L. 24 del prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede, gli altri mediante una dichiarazione su carta da bollo da L. 32 rilasciata dal Ministero dell'Africa italiana.

I partigiani combattenti dovranno produrre l'originale e la copia autentica del diploma rilasciato dalle Commissioni competenti o la dichiarazione integrativa ai fini amministrativi, rilasciata dalle Commissioni stesse.

I mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione o per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio, produrranno il mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra o copia del decreto di pensione o un'attestazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido, ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali, di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione e dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio

ed i figli degli invalidi per gli stessi motivi produrranno, i primi un certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri mediante uno dei documenti di cui ai precedenti commi intestato al nome del padre.

Coloro che per comportamento contrario al regime fascista hanno riportato sanzioni penali o di polizia produrranno copia dei relativi provvedimenti.

La legalizzazione delle firme, non è necessaria per i certificati rilasciati dal sindaco di Roma, dal cancelliere del tribunale di Roma o dal segretario della procura di Roma.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano, hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta da bollo. Soltanto quelli dichiarati indigeni dalla competente autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui alle lettere a), c), d), f) e g), purché da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza; gli altri documenti comprese le domande di ammissione, dovranno essere redatti in competente bollo.

Art. 5.

I concorrenti che appartengono al personale civile di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, possono limitarsi a produrre, oltre la domanda, soltanto i documenti di cui alle lettere b-1), b-2), b-3) ed h), quelli eventuali di cui alla lettera b) del precedente art. 5 e copia in competente bollo (L. 10 primo foglio, L. 32 intercalari) dello stato matricolare, rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

I concorrenti, che appartengono al personale civile non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, per fruire del beneficio dell'esenzione del limite di età, di cui all'ultimo comma dell'art. 3, dovranno produrre, in aggiunta ai documenti di cui al precedente art. 5, un certificato su carta da bollo da L. 24 dell'Amministrazione presso cui prestano servizio, da cui risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio, con l'indicazione della data d'inizio, della durata e della natura del servizio stesso.

I concorrenti che si trovino sotto le armi possono esibire, in luogo dei certificati di cui alle lettere c), d), g) e h) del precedente art. 5, un certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 7.

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito della qualifica di impiegato statale di ruolo e del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto disposto dal terzo comma dell'art. 3 del presente decreto per gli aspiranti coniugati.

Art. 8.

L'elenco dei candidati ammessi al concorso sarà approvato con decreto del Ministro, da pubblicarsi nel bollettino delle poste e delle telecomunicazioni.

Con successivo decreto saranno stabiliti i giorni e la sede in cui avranno luogo gli esami.

Gli ammessi al concorso dovranno esibire, all'inizio di ciascuna prova di esame, come documento di identità personale, la tessera postale di riconoscimento o per gli impiegati statali il libretto ferroviario.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con decreto Ministeriale, sarà composta di un consigliere di Stato, presidente, di due professori universitari e di due funzionari del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di grado non inferiore al 6°, membri.

Avrà le funzioni di segretario un impiegato di grado non inferiore al 9°.

Art. 10.

L'esame conterà di tre prove scritte e di una orale in base al programma annesso al presente decreto.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato una media di almeno 7 decimi nelle prove scritte e non meno di 6 decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto almeno la votazione di sei decimi.

La Commissione esaminerà e vaglierà i titoli dei singoli candidati, in relazione alla natura dell'attività che i candidati vincitori saranno chiamati a svolgere nell'Amministrazione, e disporrà al riguardo complessivamente di 10 punti.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, del punto ottenuto in quella orale e di quello ottenuto per i titoli presentati.

La graduatoria dei concorrenti idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di voti saranno applicate le preferenze, di cui al regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

Art. 11.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria, con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova, per un periodo non inferiore a sei mesi con la qualifica di volontario e con un assegno mensile non eccedente il dodicesimo dello stipendio annuale iniziale del grado 10° di gruppo A, oltre l'indennità di caroviveri spettante in base alle vigenti disposizioni.

Al dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato, che ne abbiano titolo, saranno applicate le relative disposizioni di cui all'art. 17 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, ed agli articoli 1 e 2 del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

I vincitori del concorso, che senza giustificato motivo, a giudizio dell'Amministrazione, non assumano servizio in prova entro il termine e nella residenza stabiliti, saranno considerati dimissionari senza bisogno di diffida ed i loro posti verranno assegnati ai candidati idonei, che seguono nella graduatoria i vincitori.

Art. 13.

I volontari che, alla fine del periodo di prova, ottengano il giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione saranno nominati allievi ispettori tecnici (grado 10° di 1° categoria, gruppo A) con le competenze spettanti a tale grado.

I volontari che, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, non saranno riconosciuti idonei a conseguire la nomina in ruolo saranno licenziati senza diritto ad alcun indennizzo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 gennaio 1950

Il Ministro: JERVOLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1950
Registro Poste n. 7, foglio n. 218. — ALIFFI

PROGRAMMA

ESAME DI CONCORSO PER INGEGNERI SPECIALIZZATI (Ingegneri civili).

PROVE SCRITTE

1) Fisica generale ed applicata.

Acustica:

Generalità Intensità delle sensazioni auditive - Propagazione, riflessione, rifrazione, assorbimento dell'energia sonora - Proprietà acustica degli ambienti.

Ottica:

Generalità.

Tecnica dell'illuminazione:

Generalità - Dati relativi a tutti i vari tipi di lampade - Progetti di illuminazione.

Elettrologia:

1) Corrente continua - Corrente e tensione - Legge di Ohm - Resistenza Principio di Kirchoff Legge di Joule.

2) Corrente alternata: ampiezza, fase e valore efficace - Resistenza e reattanza Conduttanza e suscettanza - Rappresentazione complessa delle impedenze e delle ammettenze Serie e parallelo di impedenze ed ammettenze.

3) Fenomeni induttivi - Auto e mutua induzione.

4) Capacità fra conduttori - Condensatori fissi e variabili.

5) Leggi fondamentali della elettrodinamica.

2) *Costruzioni.*a) *Meccanica applicata alle costruzioni:*

Statica grafica Composizione e decomposizione di forze - Poligoni funicolari Travature reticolari Momenti statici - Momenti d'inerzia Assi neutri Elasticità dei materiali Sollecitazioni semplici e composte Sistemi staticamente determinati e iperstatici fino a 3 gradi d'iperstaticità Equilibrio di un filo sospeso.

b) *Materiali da costruzione:*

Materiali per linee Caratteristiche meccaniche ed elettriche dei conduttori in rame, bronzo, alluminio, ferro e acciaio Isolatori Sostegni. Materiali per costruzioni civili Piastre laterizi - Cementi Legnami Materiali metallici - Calci e cementi Calcestruzzi Gesso Bitumi e asfalti - Materiali per pavimenti e rivestimenti Vernici.

3) *Tecnica delle costruzioni.*

Fondazioni: vari tipi e calcolazioni relative.

Costruzioni edili in muratura, ferro, legno e cemento armato.

Prescrizioni generali e norme sui C.A.

Edifici civili.

Edifici industriali.

PROVE ORALI

a) Le stesse materie delle prove scritte.

b) Elementi di contabilità generale dello Stato.

c) Apparecchi di sollevamento Apparecchi di trasporto a piccola distanza Ascensori e montacarichi.

Visto, il Ministro: JERVOLINO

(1302)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Graduatoria generale dei concorsi per esami a quarantaquattro posti di alunno d'ordine in prova (grado 13°, gruppo C) nel ruolo dell'ispettorato del lavoro, indetto con decreto Ministeriale 7 marzo 1948.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 7 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 1948, registro Lavoro e previdenza n. 13, foglio n. 252, con il quale è stato bandito un concorso per esami a quarantaquattro posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo dell'ispettorato del lavoro, riservato ai reduci;

Visto il decreto Ministeriale 1° luglio 1948, registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 1948, registro Lavoro e previdenza n. 1, foglio n. 189, con il quale è stato prorogato il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso predetto;

Visti gli atti della Commissione giudicatrice e riconosciuta la regolarità del procedimento seguito;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso per esami a quarantaquattro posti di alunno d'ordine in prova (grado 13°, gruppo C), nel ruolo dell'ispettorato del lavoro riservato ai reduci, indetto con decreto Ministeriale 7 marzo 1948, citato in narrativa:

1. Paiola Oscar	punti	16,92
2. Pichi Giordano		16,02
3. Cacciamani Ferdinando		16 —
4. Russo Rocco		15,83
5. Carrera Umberto		15,80
6. Santandrea Paolo		15,78
7. Azzio Matteo		15,68
8. Ciarcia Domenico (invalido di guerra)		15,63
9. Di Rienzo Arcangelo		15,55
10. Martire Pietro		15,50
11. Padovani Giovanni (invalido di guerra)		15,48

12. Carulli Vito	punti	15,43
13. Sparano Felice		15,40
14. Carofiglio Vincenzo		15,22
15. Fanara Vito		15,17
16. Serantoni Marcello		15,16
17. Brama Brunero		15,13
18. Mariani Antonio		15,12
19. Pinto Adolfo		15,11
20. Tomasello Ugo		15,10
21. Contaldo Salvatore		15,08
22. Petrolla Carlo		15,06
23. Salvo Demetrio		15,04
24. Perrotta Antonio		14,90
25. Cataudella Giuseppe		14,75
26. Boccolini Pietro		14,69
27. Mangiavini Giuseppe		14,67
28. Iannace Luigi		14,62
29. Stefanelli Ruggiero		14,56
30. Spedicato Antonio		14,54
31. Bonfanti Salvatore		14,52
32. Guarino Gaetano		14,50
33. Rodati Giovanni (invalido di guerra)		14,47
34. Vignani Aldo		14,45
35. Sileo Domenico		14,44
36. Amoroso Giuseppe		14,42
37. Brigandi Pietro		14,37
38. La Micella Vittorio		14,33
39. Settis Antonino		14,30
40. Bonavolontà Alfredo		14,29
41. Ghidoni Armando		14,25
42. Maggi Pietro		14,23
43. Patricolo Giovanni		14,14
44. Sodi Giovacchino		14,12
45. Giannini Francesco		14,02
46. Petroccione Orlando		14 —
47. Galucci Mario		13,95
48. Pisani Francesco		13,94
49. Monteleone Antonio		13,85
50. Lapomarda Cosimo		13,75
51. Bruno Carlo		13,70
52. Levatino Vincenzo		13,68
53. Bellotti Mario		13,64
54. Scarsi Alfredo		13,62
55. Braccia Antonio		13,54
56. Secci Giovanni		13,52
57. Cantone Renata (invalida di guerra)		13,50
58. Donati Armando		13,48
59. Galatola Mario		13,46
60. Petracca Luigi		13,44
61. Achille Armando		13,42
62. Filogari Franz		13,40
63. Semprini Francesco		13,39
64. Bava Eusebio		13,38
65. Lippi Luigi		13,37
66. Coacci Trento		13,33
67. Betti Vello		13,25
68. Fiorentino Guglielmo		13,24
69. Massacesi Balilla		13,22
70. Scipione Ugo		13,20
71. De Gioannis Antonio		13,18
72. Honnorat Mario		13,10
73. Caforio Enrico		13,08
74. Manto Aniello		13,05
75. Vara Salvatore		13 —

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori del concorso, nell'ordine seguente candidati:

1. Paiola Oscar	12. Carulli Vito
2. Pichi Giordano	13. Sparano Felice
3. Cacciamani Ferdinando	14. Carofiglio Vincenzo
4. Russo Rocco	15. Fanara Vito
5. Carrera Umberto	16. Serantoni Marcello
6. Santandrea Paolo	17. Brama Brunero
7. Azzio Matteo	18. Mariani Antonio
8. Ciarcia Domenico (invalido)	19. Pinto Adolfo
9. Di Rienzo Arcangelo	20. Tomasello Ugo
10. Martire Pietro	21. Contaldo Salvatore
11. Padovani Giovanni (invalido)	22. Petrolla Carlo
	23. Salvo Demetrio
	24. Perrotta Antonio

- | | |
|--------------------------------|---|
| 25. Cataudella Giuseppe | 35. Sileo Domenico |
| 26. Boccolini Pietro | 36. Amoroso Giuseppe |
| 27. Mangiavini Giuseppe | 37. Brigandi Pietro |
| 28. Iannace Luigi | 38. La Micela Vittorio |
| 29. Stefanelli Ruggiero | 39. Settis Antonino |
| 30. Spedicato Antonio | 40. Bonavolontà Alfredo |
| 31. Bonfanti Salvatore | 41. Ghidoni Armando |
| 32. Guarino Gaetano | 42. Maggi Pietro |
| 33. Rodati Giovanni (invalido) | 43. Patricolo Giovanni |
| 34. Vignani Aldo | 44. Cantone Renata (invalida di guerra) |

Art. 3.

Sono dichiarati idonei nell'ordine seguente i candidati:

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| 1. Sodi Giovacchino | 17. Achille Armando |
| 2. Giannini Francesco | 18. Filogari Franz |
| 3. Petroccione Orlando | 19. Semprini Francesco |
| 4. Gallucci Mario | 20. Bava Eusebio |
| 5. Pisani Francesco | 21. Lippi Luigi |
| 6. Monteleone Antonio | 22. Coacci Trento |
| 7. Lapomarda Cosimo | 23. Betti Vello |
| 8. Bruno Carlo | 24. Fiorentino Guglielmo |
| 9. Levatino Vincenzo | 25. Massaccesi Balilla |
| 10. Bellotti Mario | 26. Scipione Ugo |
| 11. Scarsi Alfredo | 27. De Gioannis Antonio |
| 12. Braccia Antonio | 28. Honnorat Mario |
| 13. Secci Giovanni | 29. Caforio Enrico |
| 14. Donati Armando | 30. Manto Aniello |
| 15. Galatola Mario | 31. Vara Salvatore |
| 16. Petracca Luigi | |

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, addì 7 febbraio 1950

Il Ministro: MARAZZA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1950
 Registro Lavoro e previdenza n. 4, foglio n. 74. — LA MICELA
 (1300)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Graduatoria del concorso per esami a cinque posti di sostituto direttore aggiunto in prova nel ruolo degli Uffici provinciali industria e commercio.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto 3 settembre 1936, n. 1900, convertito, con modificazioni, nella legge 3 giugno 1937, n. 1000;

Visto il regio decreto 25 gennaio 1937, n. 1203, con il quale alle tabelle organiche del cessato Ministero delle corporazioni, ora del commercio e dell'industria, sono stati aggiunti i ruoli statali degli Uffici provinciali delle corporazioni, ora Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27 e successive aggiunte;

Visto il decreto Ministeriale 20 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 1948, registro n. 2, foglio n. 354, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15 aprile 1949, col quale è stato bandito un concorso per esami, riservato ai reduci, a cinque posti di sostituto direttore aggiunto in prova nel ruolo dei direttori e sostituti direttori degli Uffici provinciali industria e commercio;

Vista la relazione della Commissione giudicatrice del concorso nominata con decreto Ministeriale 22 luglio 1948, registrato alla Corte dei conti il 18 agosto 1948, registro n. 1, foglio n. 164;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice, a seguito del risultato del concorso per esami a cinque posti di sostituto direttore aggiunto in prova nel ruolo dei direttori e sostituti direttori degli Uffici provinciali industria e commercio:

1. Boari dott. Franco	punti 17,08 su 20
2. Gambacurta dott. Aldo	» 16,10 »
3. Samperi dott. Sebastiano	» 15,33 »
4. Carli dott. Antonio	» 14,75 »
5. Ranieri dott. Licio	» 14,50 »
6. Zito dott. Vincenzo	» 14,30 »

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto nell'ordine seguente:

1. Boari dott. Franco	4. Carli dott. Antonio
2. Gambacurta dott. Aldo	5. Ranieri dott. Licio
3. Samperi dott. Sebastiano	

Art. 3.

Il seguente candidato è dichiarato idoneo:
 Zito dott. Vincenzo

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 dicembre 1949

Il Ministro: BERTONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1950
 Registro n. 5, foglio n. 66

(1256)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Diario delle prove, grafica e scritta, dei concorsi a dodici posti di topografo aggiunto in prova e a sei posti di cartografo aggiunto in prova dell'Istituto geografico militare, indetti con decreto Ministeriale 2 novembre 1948.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto Ministeriale in data 2 novembre 1948, con il quale sono stati banditi un concorso per esami a dodici posti di topografo aggiunto in prova (grado 11°, gruppo B) e un concorso per esami a sei posti di cartografo aggiunto in prova (grado 11°, gruppo B) dell'Istituto geografico militare;

Ritenuto che occorre fissare i giorni in cui dovranno aver luogo le prove, grafica e scritta, dei concorsi di cui sopra;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960:

Decreta:

Art. 1.

Le prove, grafica e scritta, del concorso a dodici posti di topografo aggiunto in prova, indetto con decreto Ministeriale 2 novembre 1948, avranno luogo in Firenze, rispettivamente il 14 e il 15 aprile 1950, alle ore 8 precise, nei locali dell'Istituto geografico militare, via Cesare Battisti, n. 12.

Art. 2.

Le prove, grafica e scritta, del concorso a sei posti di cartografo aggiunto in prova, indetto con decreto Ministeriale 2 novembre 1948, avranno luogo in Firenze, rispettivamente il 17 e il 18 aprile 1950, alle ore 8 precise, nei locali dell'Istituto geografico militare, via Cesare Battisti, n. 12.

Roma, addì 24 marzo 1950

Il Ministro: PACCIARDI

(1315)